

Circolare n. 37

I.T.T. - "E. MAJORANA"-MILAZZO  
Prot. 0018204 del 28/09/2023  
I-1 (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti  
Al personale docente e ATA  
Al DSGA  
All'albo online  
Al sito web

Oggetto: **Disposizioni di esercizio in tema di prevenzione incendi e obblighi dei lavoratori**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 25 del D.lgs. 165/2001 in particolare il comma 2 "il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative" e "nel rispetto degli organi collegiali spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane";

**VISTO** il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il D.M. 26/08/92 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"

**VISTO** il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**PRESO ATTO** dell'ipotesi di CCNL 2021-22 istruzione e ricerca sottoscritta il 14 luglio 2023;

**TENUNTO CONTO** del Documento di Valutazione dei Rischi d'istituto; **CONSIDERATO** che il Dirigente Scolastico per il d.lgs. 81/2008 assume il ruolo di datore di lavoro;

**TENUTO CONTO** che gli studenti che usufruiscono dei laboratori sono equiparati ai lavoratori.

### DISPONE

Il rispetto delle segue regole di esercizio in tema di prevenzione incendi di cui al punto 12 del D.M. 26/08/92 (Prevenzione incendi nelle scuole) e sugli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod., sotto riportati, che tutto il personale dovrà rispettare, secondo i rispettivi compiti e mansioni e, per quanto applicabile, in base alle specificità dell'Istituto in cui si presta servizio.

Dal D.M. 26/08/92

1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
2. Non deve essere compromessa l'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
4. Non fumare in nessun locale e non fare uso di fiamme libere dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili.
5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti; i liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica in corso.

7. Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità; corridoi e passaggi devono avere larghezza non inferiore a 0,90 m.
9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 0,60 m dall'intradosso del solaio di copertura.
10. In particolare si chiarisce, a mero titolo di esempio e non in modo esaustivo, che i collaboratori scolastici dovranno verificare l'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni mentre i docenti dovranno vigilare affinché nelle aule e nei laboratori le porte non siano intralciate da zaini o altri oggetti e che i banchi siano correttamente disposti in modo da non ostacolare l'uscita.

Dal D. Lgs. 81/08

1. Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza.
4. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
5. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
7. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
8. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di vigilare affinché gli alunni non compiano azioni inappropriate che potrebbero compromettere le condizioni di sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI  
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005

